




A decorative graphic in the top-left corner consisting of a cluster of blue-outlined hexagons of various sizes, some overlapping, creating a honeycomb-like structure.

IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

21 OTTOBRE 2021

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



Contenuto della sessione

- ✓ Principi generali e definizioni
- ✓ Autorizzazione Unica Ambientale
- ✓ Regime semplificato
- ✓ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- ✓ Connessione con il regime autorizzativo di VIA, AIA, AUA
- ✓ **Aspetti gestionali:** piani di emergenza, stoccaggi e prevenzione dei rischi
- ✓ **Aspetti sanzionatori:** responsabilità e sistema di controllo



Autorizzazioni trattamento rifiuti
Parte IV del D.lgs. 152/06 e succ. mod.

AUTORIZZAZIONE UNICA
nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
(art. 208)

autorizzazioni
alla gestione
rifiuti

**AUTORIZZAZIONE
SPECIFICA
PER IMPIANTI
MOBILI** (art. 208 c. 15)

**COMUNICAZIONE
SEMPLIFICATA** (artt. 214 – 216)

**AUTORIZZAZIONE
SPECIFICA
PER IMPIANTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE**
(art. 211)

Regime autorizzatorio coordinato

AIA
(Parte II Titolo III-bis D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 46/2014)

VIA
(Parte II Titolo III D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 104 del giugno 2017)

strumenti che
hanno l'obiettivo di
prevenire e/o
ridurre gli impatti
ambientali di
attività e
installazioni
industriali

**Autorizzazione Unica Ambientale
AUA**
(DPR 59/2013)

Semplificazione

**Provvedimento autorizzatorio unico statale
(PUA) e regionale (PUAR)**
(art 27 D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 104 del 16 giugno 2017)

Titoli abilitativi necessari per le attività di gestione dei rifiuti




Raccolta, Trasporto e Intermediazione



ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE
DEI GESTORI AMBIENTALI

Smaltimento e Recupero



TITOLI AUTORIZZATIVI
(es. AIA, AUA, Art. 208 D.lgs. 152/06,
comunicazioni semplificate)

Trasporto -> Non è presente alcuna definizione nella normativa applicabile; è esclusa la movimentazione in aree private

Intermediazione -> Attività che consiste nel disporre ed organizzare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compreso il caso in cui non si acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti.

Commercio -> Operazione di acquisto e successiva vendita dei rifiuti, compresa quella che avviene senza prendere materialmente possesso dei rifiuti.



Principi comunitari in tema di autorizzazioni

Direttiva 2008/98/UE novellata dalla Direttiva (UE) 2018/851

Capo IV

Art 23 AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI

• Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere **l'autorizzazione dell'autorità competente.**

• prevedendo peraltro che, onde “evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorità competente”, tale autorizzazione possa essere combinata con altre autorizzazioni previste da diverse normative nazionali o comunitarie, in modo da costituire un'autorizzazione unica

Direttiva 2018/851/UE recepita in Italia con il D.lgs. 116/2020 fra le variazioni introduce:

- ✓ preparazione al riutilizzo
- ✓ modifiche disciplina dell'EoW
- ✓ Requisiti generali minimi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore (Epr)

Art. 23 Rilascio delle autorizzazioni

Contenuto minimo dell'autorizzazione:

- i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
- le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
- il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
- le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

Articolo 24 Derghe all'obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano: smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione, recupero.

Articolo 25 Condizioni delle deroghe

Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare. Stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.

Classificazione degli impianti attraverso le operazioni di recupero e smaltimento



RECUPERO

All. C D.lgs. 152/2006 *come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116*

SMALTIMENTO

All. B D.lgs. 152/2006

La classificazione europea delle attività di recupero e smaltimento non prevede ulteriori precisazioni o articolazioni che consentano di distinguere impianti diversi che svolgono differenti attività di recupero di rifiuti e che oggi sono classificati mediante la medesima R, pur non escludendole.

Nella medesima classificazione sono inserite diverse attività di recupero.

Ad esempio in R3 sono comprese: la produzione di compost, quella di CDR, quella per il riciclo della carta, del legno e della plastica; in R4 sono compresi sia gli impianti di autodemolizione e rottamazione, sia quelli per il recupero dei RAEE; in R5 sono compresi sia gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, sia di quelli di vetro oppure costituiti da minerali non metalliferi.

Operazioni di recupero



Operazioni di recupero dei rifiuti*

R1	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2	Rigenerazione/recupero di solventi
R3	Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4	Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5	Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6	Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7	Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10	Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11	Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**comprese la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento**)

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (**comprese la preparazione per il riutilizzo**)

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**compresa la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo**)

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (**escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti**)



* all. C D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116



Operazioni di smaltimento

Operazioni di smaltimento dei rifiuti *

D1	Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2	Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3	Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4	Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5	Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6	Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7	Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8	Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9	Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, etc.)
D10	Incenerimento a terra
D11	Incenerimento in mare
D12	Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, etc.)
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (... PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPATAZIONE PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATA DA D1 A D12)

D13 - D14 - D15 - Tali operazioni di raggruppamento preliminare dei rifiuti, prima del loro avvio a altre operazioni di smaltimento, Nell'operazione D13 dovrebbero essere compresi il raggruppamento e il travaso di rifiuti omogenei, in D14 dovrebbero essere comprese la riduzione volumetrica, l'omogeneizzazione e la solidificazione (senza variazione della composizione del rifiuto) e in D15 altre modalità di deposito preliminare (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).



* all. B D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116

Principi generali



Campo di applicazione e finalità



Art. 177
D.lgs.152/2006

La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse, tutte le **attività di gestione dei rifiuti** sono sottoposte a regime autorizzativo/comunicazione.

I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché' per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.



Art. 178
D.lgs. 152/2006

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di **responsabilizzazione** e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di **efficacia, efficienza, economicità, trasparenza**, fattibilità tecnica ed economica, nonché' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Attività non autorizzata



Cassazione penale, sez. III, 6 maggio 2015, n. 18669

«Tale attività deve essere "abusiva", ossia **effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse** (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa)

(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 44449 del 15/10/2013 Cc. dep. 04/11/2013 Rv. 258326; Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350)».

Responsabilità corretta gestione



Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 2008 n. 26526

in tema di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione all'esercizio d'attività di recupero dei rifiuti non esclude la responsabilità a titolo di concorso della ditta che li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di autorizzazione, in quanto **sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.**



Cass. Pen., Sez. III, n. 18030 del 11 maggio 2007

Il produttore di rifiuti risponde del reato di illecita gestione a titolo di concorso col soggetto ricevente, nel caso in cui quest'ultimo risulti privo della prescritta autorizzazione al recupero.

Trattasi infatti di **responsabilità personale per omesso controllo relativamente al possesso di tale autorizzazione, conseguente alla violazione dell'obbligo (e non solo onere in senso tecnico) imposto al produttore di rifiuti, qualora decida di conferirli ad un terzo per lo smaltimento o il recupero, di rivolgersi a soggetto debitamente autorizzato.** Tale responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma **relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione relativamente ai rifiuti conferiti; né si configura come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione.**



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda all'**Autorità competente per territorio** allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di **valutazione di impatto ambientale** alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini e i termini restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale

la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;



Art. 208, D.lgs. 152/2006



Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero

I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio. Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende realizzare e gestire l'impianto, nonché il proprietario dell'area, qualora non coincida con il gestore. Il richiedente dovrà documentare il possesso dei requisiti soggettivi attraverso: autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi e certificazione della CCIAA con dicitura antimafia con data non superiore a 6 mesi dalla data dell'istanza.

La procedura ordinaria si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Rinnovo - La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza.

Moduli

- Modello generale completo
- Modello generale senza allegato 3
- Allegato 3 - Schede rifiuti
- Moduli aggiuntivi (atto sostitutivo di notorietà, moduli antimafia). La procedura per il rilascio certificazione antimafia non prevede la compilazione di moduli ma la consultazione della Banca dati accessibile tramite il portale SI.CE.ANT. accessibile previo accreditamento secondo le istruzioni della Prefettura territorialmente competente.

Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero



L'approvazione del progetto **sostituisce** ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; **costituisce**, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

Le stesse procedure si applicano anche a fronte di **varianti sostanziali** in corso d'opera o di esercizio che rendano l'impianto non più conforme all'autorizzazione in essere.



Art. 208, D.lgs 152/2006

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



Presentazione dell'istanza

Presentazione del progetto definitivo dell'impianto e della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Istruttoria

Convocazione della conferenza di servizi istruttoria.

Acquisizione del contributo Arpa.

Acquisizione del parere della soprintendenza in caso di vincolo paesaggistico.

Decisione

Valutazione delle conclusioni della conferenza di servizi ed eventuale approvazione del progetto (o diniego di autorizzazione).

La decisione deve essere adottata entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza; l'eventuale richiesta di integrazioni interrompe il termine.

Il termine per la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento espresso è fissato in 150 giorni. Il termine è interrotto, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie e ricomincia a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

Art. 208, D.lgs. 152/2006





Preavviso di rigetto

Art. 10-bis Legge 241/1990 come modificato dal D.L. 76/2020

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. ~~La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.~~ La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato (..).

Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero



L'autorizzazione individua le **condizioni e le prescrizioni** e **contiene**:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio** dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.



Art 178 e Art. 208, D.lgs 152/2006



Rinnovi

Il rinnovo di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è rilasciato a conclusione di un procedimento che inizia per istanza da parte dell'interessato richiesto almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione vigente.

Rinnovo «autocertificato» Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit o certificati Uni En ISO 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti.

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici.



Art 208 e 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i



Verifica assoggettabilità alla V.I.A.

Per alcune tipologie progettuali è prevista una verifica di assoggettabilità a VIA (screening), finalizzata a constatare se il progetto proposto possa produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vada sottoposto a VIA.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015.

Normativa di riferimento per l'espletamento della verifica:

L.R. 20 aprile 2018, n. 4 "disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti",

Le domande per attivare le procedure di Verifica (screening), Scoping e VIA devono essere inviate dal proponente al competente servizio regionale (Regione Emilia – Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale – VIPSA) e, contestualmente, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae territorialmente competente.

Determina n. 15158 del 21/09/2018 linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA

DGR n. 1402 del 19/10/2020 - funzioni di VIA e di Screening a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 della l. n. 120/2020

Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 11/06/2018 direttive per la presentazione delle istanze di **direttive per la presentazione delle istanze di verifica preliminare**,



Verifica preliminare ed esclusioni

La Legge Regionale 4/2018, art. 6, recepisce a livello regionale quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 che recita:

“Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, **ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.** L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.

La DGR n 855 del 2018 definisce le modalità di presentazione delle richieste di valutazione ambientale preliminare, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali di progetti sottoposti a procedura di screening e VIA.

La richiesta di verifica preliminare, che rimane una facoltà del proponente, e la successiva istruttoria ha l'obiettivo di **definire la procedura da avviare che potrebbe essere verifica di assoggettabilità, VIA o nessuna delle due.**



Autorizzazione specifica per impianti mobili

IMPIANTO Mobile (art. 208, c.15) è definito come una struttura tecnologica unica o assemblaggio di strutture tecnologiche che possono essere trasportate ed installate in un sito per lo svolgimento della campagna di attività di durata limitata nel tempo (max 120 gg).

Struttura tecnologica unica é il macchinario (corpo unico che svolge l'operazione di smaltimento o di recupero) identificabile con marca modello numero di matricola. Soggetto a direttiva macchine.

Non è considerato impianto mobile una macchina operatrice (escavatore, benna etc).

Solitamente sono in aree di cantiere, delimitate da recinzione leggera, sono previste aree per cumuli di rifiuti da trattare di volume finito, area di lavorazione, area deposito mps, area dei sovvalli (ferro, legno, plastica).

- ✓ gli impianti mobili che effettuano la sola **riduzione volumetrica** con separazione delle frazioni estranee **non sono soggette ad autorizzazione**. *Gli impianti di riduzione volumetrica sono gli impianti che prevedono la sola riduzione volumetrica dei rifiuti mediante operazioni a livello esemplificativo, di pressatura e/o macinazione, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (codice CER).*
- ✓ impianti mobili adibiti alla **macinatura, vagliatura e deferrizzazione** dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione (Corte Cass. Penale n. 21859/11: impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti) **sono soggette ad autorizzazione**.



Comunicazione esercizio Campagna attività mobile

- ✓ impianti mobili utilizzati nelle esecuzioni degli **interventi di bonifica** autorizzati ai sensi del Titolo V parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. qualora già **compresi nel progetto approvato**, **non sono soggetti ad ulteriore comunicazione di campagna di attività.**
- ✓ sono sottoposte a **verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** tutte le campagne di attività con impianti mobili riconducibili ai casi previsti **nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D. lgs. 152/2006**, come tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva >10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D. Lgs. 152/06.

La legge 108/2021, attraverso l'intervento sull'allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006, esclude:

- impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia **una durata inferiore a novanta giorni**
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una **durata inferiore a trenta giorni**. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno».

Comunicazione esercizio campagna di attività



Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno **20** giorni prima dell'installazione dell'impianto, inviare all' AC la comunicazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 allegando copia dell'autorizzazione

La comunicazione dovrà contenere:

- data di inizio e durata della campagna;
- copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna;
- descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività (corografia al 25.000, planimetria catastale, estratto P.R.G.);
- modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività;
- indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto con requisiti professionali analoghi a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale;
- Garanzie finanziarie;
- Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie.

Autorità competente adotta prescrizioni integrative = rilascia nulla osta avvio campagna attività o vieta l'attività in caso di incompatibilità con la tutela di ambiente o di salute pubblica

La legge 108/2021 taglia il termine ex articolo 208 comma 15 del Dlgs 152/2006 (da 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto a 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto) entro il quale il soggetto interessato deve comunicare il sito e la campagna di attività che intende svolgere con impianti mobili di smaltimento o recupero.



Comunicazione esercizio Campagna attività



I soggetti che intendono utilizzare impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae per ottenere l'autorizzazione definitiva all'uso dell'impianto.

Possono pertanto essere esclusi dal presente procedimento, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le macchine che operano nei cantieri adibite alla cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o le macchine di pressatura della carta o della plastica.

Sono, invece, assoggettati, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da demolizioni), in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazione estranee.

Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende successivamente gestire l'impianto mobile nelle specifiche campagne di attività.

La comunicazione va inviata almeno 20 gg prima dell'installazione dell'impianto.

Modulo - Istanza + **RELAZIONE TECNICA SULLA ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**



Autorizzazione specifica per impianti mobili

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

L'impianto mobile deve essere nella **piena ed esclusiva disponibilità** del soggetto autorizzato.



Le procedure semplificate

La comunicazione costituisce titolo abilitativo esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di recupero e non sostituisce gli altri titoli eventualmente richiesti dall'ordinamento per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.

Norme tecniche dettate dal DM
5/02/1998
e allegati

Norme tecniche dettate dal
DM n 161 del 12/06/2002
e relativi allegati

Il procedimento abilita allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti che rispettino integralmente le normative tecniche di riferimento:

L'iscrizione alle procedure semplificate da parte dell'AUTORITA' competente, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché.

la procedura semplificata da titolo **unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione**, mentre la costruzione dell'impianto resta "disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali"



Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006



Le procedure semplificate

il titolo che abilita l'attività di recupero in procedura semplificata non è l'iscrizione dell'impresa nell'apposito registro provinciale (la quale ha luogo una tantum e svolge una mera funzione accertativa priva di effetti dichiarativi o costitutivi), bensì la **comunicazione di inizio attività** effettuata alla Provincia territorialmente competente.

- nei formulari di identificazione vanno riportati gli estremi (data e numero di protocollo) della comunicazione di inizio attività;
- la durata quinquennale del titolo va calcolata dalla data della comunicazione (originaria o di rinnovo).

Durata -> 5 anni rinnovabile, a scadenza o in caso di modifiche sostanziali.

La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'iscrizione per l'attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.

Iter procedurale



L'impresa che, nel rispetto dei regolamenti ministeriali, intenda avvalersi della procedura semplificata per lo svolgimento di operazioni di recupero è tenuta ad effettuare una comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente, vale a dire alla Provincia nel cui territorio la stessa impresa intende svolgere l'attività di recupero.

Alla comunicazione di inizio di attività, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e che ha valore di autocertificazione, va allegata una relazione dalla quale risulti:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche stabilite nei regolamenti ministeriali;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero



Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Dm 5 febbraio 1998 Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

Dm 12 giugno 2002, n. 161 Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

Dm 17 novembre 2005, n. 279 Recupero agevolato rifiuti pericolosi da navi



Le procedure semplificate elementi chiave

TASSATIVITA' DELLE TIPOLOGIE fissate dalla legge

- rifiuti conferibili (Eer) • provenienza • caratteristiche (composizione chimico fisica, ecc)
- attività di recupero consentite (ciclo produttivo) • caratteristiche merceologiche della materia recuperata

QUANTITA' MASSIME fissate dalla legge

ORGANIZZAZIONE IMPIANTO

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

MESSA IN RISERVA

R13 messa in riserva, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti (all1, sub allegato 1 DM 5/2/1998 e ss.m).

OGGETTIVITA' DEL RECUPERO

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che **non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo** nei cicli di consumo o di produzione.



Varianti e Rinnovo

Le varianti sostanziali comportano l'obbligo di presentare una nuova Comunicazione .

Le richieste di eventuali integrazioni per le attività di recupero dei rifiuti già comunicate ed iscritte nel Registro Provinciale, possono essere accettate soltanto ove non comportino la modifica sostanziale delle operazioni di recupero stesse, che i nostri uffici provvederanno a valutare.

In linea di massima non sono considerate variazioni sostanziali **l'aggiunta di nuovi codici CER e l'aggiunta di nuove tipologie di rifiuto, così come individuate dal DM 05.02.1998 o dal DM 161 del 12.06.2002**, della stessa categoria di quelle già comunicate (es: 7.6, se già comunicata qualche altra tipologia appartenente alla categoria 7).

Per richieste diverse dovrà essere presentata una **nuova comunicazione**, comprensiva sia delle nuove attività di recupero che di quelle già comunicate, utilizzando la modulistica predisposta per le nuove comunicazioni. In tal caso le nuove attività di recupero potranno iniziare soltanto trascorsi novanta giorni dalla nuova comunicazione o in presenza di un nuovo atto di iscrizione della provincia.

Qualora l'attività prosegua, senza che siano intervenute modifiche e quindi la situazione risulti assolutamente identica a quella già iscritta sull'apposito Registro, bisogna richiedere il **rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza**.



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Gestione pallet usati – Regime semplificato – preparazione al riutilizzo



Le attività di **recupero di materia** dai pallet considerate dal DM 5 febbraio sono :

- messa in riserva di rifiuti in legno (R13 ed R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- recupero nell'industria cartaria (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006);
- Recupero nell'industria del pannello in legno (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti attraverso le operazioni di recupero (punto 9.1.4. dell'Allegato 1, Suballegato 1):

- ✓ manufatti a base di legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate (tra cui i pallet e loro componenti);
- ✓ pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate;
- ✓ pannelli nelle forme usualmente commercializzate. ministeriale.

l'attività di gestione dei pallet usati (operazioni di ritiro, trasporto, riutilizzo diretto o riparazione, immissione sul mercato successiva al compimento delle predette operazioni) si colloca nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti.

rifiuto il pallet usato che non possa essere riutilizzato direttamente, ma che necessita, al fine di rientrare nella "catena di distribuzione", di un'operazione di trattamento

Il riparatore di pallet può:

- richiedere l'AUA o a presentare alla Provincia la comunicazione di inizio attività (Art. 216) se il recupero avviene nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 5/2/98 e s.m.i.,
- in caso contrario ad ottenere l'autorizzazione preventiva al recupero di rifiuti di cui all'Art. 208 (e tra le operazioni di recupero rientra anche la cd. "preparazione per il riutilizzo");
- a rinnovare i provvedimenti abilitativi di cui al punto precedente alla scadenza e comunque ad ogni cambiamento delle modalità di recupero originariamente praticate;



Focus: Riutilizzo e preparazione al riutilizzo

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (art. 181)

Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano:

- **modalità autorizzative semplificate** nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, • in particolare incoraggiando lo **sviluppo di reti di operatori** per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, • agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro **accesso ai rifiuti adatti allo scopo**, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture..

Il riutilizzo riguarda un prodotto o una componente che non è rifiuto e si colloca, nell'ambito della prevenzione.

La preparazione per il riutilizzo riguarda un prodotto o una componente diventato rifiuto e quindi compreso nelle forme di recupero e necessita di un'autorizzazione.



Art. 181 del D.lgs. 152/2006 succ.mod.



Focus: Riutilizzo e preparazione al riutilizzo

Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, ~~a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante segnalazione certificata di inizio di attività' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.~~ **successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216.** Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.”;
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo 152/06, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sono definite:** le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati

Dall'autocertificazione al controllo preventivo



Art. 214-ter del D.lgs. 152/2006 come modificato dal legge di conversione n.108/2021 del decreto-legge 77/2021



Le procedure semplificate

Sino all'adozione dei decreti relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, (rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) e 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate).

Per la tenuta dei registri e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto.

La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208 e seguenti.



Art. 214 D.lgs. 152/2006



Le procedure semplificate

Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE (EoW di livello UE), che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, **sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti**, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.



Art. 216 D.lgs. 152/2006



Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



Regolamenti europei in materia di EOW

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013), direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea



Regolamenti ministeriali sulla disciplina dell' EOW,:

- D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS.
- D.M. 28 marzo 2018, n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso
- D.M. 15 maggio 2019, n. 62 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona - PAP .
- D.M. 31 marzo 2020 n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Quesito



gli impianti di recupero autorizzati in semplificata che hanno nella propria AUA il conglomerato bituminoso , magari solo in R13 devono adempiere al Regolamento end of waste?

D.M. 28 marzo
2018, n. 69

Gli impianti che effettuano operazioni **di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo**, che ricevono i rifiuti identificati dal CER 17.03.02 – *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso” qualificato come “non rifiuto” o “rifiuto cessato” (ex materia prima secondaria), **a partire dal 30.10.2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal DM 69/2018 sopra citato.

A tal fine, **entro il 30.10.2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (in procedura ordinaria – art. 208 - o semplificata – art.216 – del D.Lgs 152/06 e smi) **dovranno presentare istanza/comunicazione di aggiornamento** ai sensi dell'art. 6, c.1 del DM 69/2018. Ai sensi dell'art. 6, c.2 del DM 69/2018, dalla data di presentazione della istanza/comunicazione di aggiornamento - purché sia pervenuta alla SAC di ARPAE competente entro il 30.10.2018 **Qualora l'istanza/comunicazione di aggiornamento venisse presentata successivamente al 30.10.2018 questo comporterà l'impossibilità di utilizzare la norma transitoria di cui all'art.6, c.2 e l'impianto di recupero non potrà attestare l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto del granulato di conglomerato bituminoso prodotto fino all'ottenimento del provvedimento di aggiornamento.**

Rapporto tra D.M. 69/2018 e D.M. 05/02/1998

Secondo il Ministero dell'Ambiente l'entrata in vigore del D.M. n. 69/2018 ha determinato la cessazione dell'applicazione delle previsioni contenute nel D.M. 05/02/1998 per i rifiuti di conglomerato bituminoso, anche se **restano valide ed efficaci** le disposizioni relative a:

- limiti quantitativi previsti dall'Allegato 4 al D.M. 05/02/1998;
- norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998;
- valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998;
- norme tecniche e valori limite inseriti nelle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per il recupero di questi rifiuti (ai sensi del Titolo III-bis parte IV e Titolo I, Capo IV, Parte IV del D.Lgs 152/06).

Nota MINAMB (MITE)
prot. 16293 del 5
ottobre 2018

Gli impianti di recupero autorizzati in semplificata 7.6 sono autorizzati al solo trattamento R5 e non alla messa in riserva R13 per proseguire le attività devono adempiere al Regolamento EoW.



il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (23 agosto 2021) **gli impianti dovevano presentare l'aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competente (Regione o Provincia) per l'adeguamento al Decreto, in attesa della quale, l'EoW di carta e cartone prodotta dovrà comunque avere le caratteristiche previste dal Decreto e dovrà essere redatta la Dichiarazione di Conformità.**

Per semplificare e per consentire a tutti i soggetti coinvolti di comprendere la natura dei materiali gestiti:

- fintanto che l'impianto non ha modificato il proprio processo produttivo continuerà a produrre secondo le procedure già autorizzate e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "materia prima seconda costituita da carta e cartone conforme alle norme di cui al d.m. 5 febbraio 1998";
- successivamente alla richiesta di aggiornamento della propria autorizzazione (che comunque deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 agosto 2021) potrà cominciare a produrre secondo i nuovi criteri indicati dall'articolo 3 e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "carta recuperata ai sensi del d.m. 188/2020", redigendo una dichiarazione di conformità per ogni lotto;
- decorsi 180 giorni ed in assenza di una domanda di aggiornamento l'impresa non avrà titolo per garantire la cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone trattati e dovrà gestirli come un rifiuto a tutti gli effetti.



E' POSSIBILE UN UTILIZZO PROMISCUO DI UN MEZZO PER TRASPORTO RAEE TRA DUE IMPRESE?

Circ Albo 995_09-09-2013

ai fini dell'iscrizione all'Albo per il trasporto dei rifiuti è richiesta la documentazione attestante la **disponibilità dei veicoli** ai sensi della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e del D.Lgs 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). In base alla suddette disposizioni legislative sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: **proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing**. Inoltre è consentita, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all'art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.

Circ Albo 20345 30-04-2015

veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t. possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l'attività di locazione di veicoli ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice della strada, sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime.



NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI

3. Organizzazione.

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

8. Criteri di gestione.

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.



allegato 5 DM 5/2/1998 e ss.m .



NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI

Quantità impiegabile

1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.
3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.



Art 7 e all. 4 DM 5/2/1998 e ss.m .



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti -> Art. 208 D.lgs. 152/2006

Abilita ad attività di recupero e smaltimento
Conferenza di Servizi **(SI)**
Procedimento dura 150 gg
Costituisce variante allo strumento urbanistico
Si conclude con provvedimento espresso
La validità del provvedimento è di 10 anni

Autorizzazione semplificata per il recupero dei rifiuti -> Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Abilita ad attività di recupero secondo le condizioni di cui al DM 5/02/1998 e/o DM n 161 del 12/06/2012
Conferenza di Servizi **(NO)**
Procedimento dura 90 gg
Si conclude con silenzio - assenso
La validità del provvedimento è di 5 anni

E' evidente che la scelta tra procedura agevolata e autorizzazione unica (ordinaria) spetta solo all'impresa.

Se questa sceglie la procedura agevolata, però, dovrà fare attenzione al fatto che questa si applica **“esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati”**.



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013



DPR n. 59 del marzo 2013 -> Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.



Circolare 7 novembre 2013 il Ministero dell'ambiente ha dettato le istruzioni operative.
Il modello per richiedere l'Aua è stato approvato con **Dpcm 8 maggio 2015** in vigore dal 30/6/ 2015.
Le Regioni hanno adeguato le normative regionali di settore.



In Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. n. 13 del 2015, le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE).

Per la presentazione della domanda di AUA la Regione ha approvato con DGR 2204/2015 un apposito modello, adeguando il modello nazionale .



**AMBITO DI APPLICAZIONE
AUA
(DPR 59/2013)**

PMI (DM18/04/2005)
non soggette ad AIA

Dm 18 aprile 2005, articolo 2

- "1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
- a) hanno meno di 250 occupati, e
 - b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
- a) ha meno di 50 occupati, e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
- a) ha meno di 10 occupati, e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio

circolare MATTM del 7.11.2013: *“un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”*



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -> natura obbligatoria o facoltativa ?



L'AUA il provvedimento che sostituisce i seguenti atti in materia ambientale (articolo 2, lettera a) e articolo 3, commi 1 e 2, Dpr 59/2013):

- 1) autorizzazione agli scarichi (capo II del titolo IV della sezione II, Parte III, Dlgs 152/2006);
- 2) comunicazione preventiva (articolo 112, Dlgs 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti previsti all'articolo 269 Dlgs 152/2006;
- 4) autorizzazione generale prevista all'articolo 272, Dlgs 152/2006;
- 5) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9, Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99;
- 7) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216, Dlgs 152/2006.



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



AUA in Emilia Romagna → G.R. 2204/2015

Per la presentazione della domanda di AUA la Regione ha approvato con DGR 2204/2015 un apposito modello, adeguando il modello nazionale (DPCM 8 maggio 2015).

l'A.U.A. è un provvedimento unico adottato dall'Autorità Competente, (...) comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati", trasmesso telematicamente al S.U.A.P. e da quest'ultimo al gestore, destinato a confluire nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il S.U.A.P. deve, in qualità di soggetto preposto a garantire una rapida trasmissione della documentazione ed un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, "(...) rilasciare al gestore il provvedimento di A.U.A., adottato dall'Autorità competente".

In conclusione, il provvedimento autorizzatorio è quello adottato dall'Autorità competente; il procedimento si conclude quando il S.U.A.P. trasmette tale provvedimento al richiedente.

Procedure semplificate Rifiuti e AUA



Secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l'ottenimento **dell'Autorizzazione Unica Ambientale** .

Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all'articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del DLgs. n. 152/2006 o entrambi le autorizzazioni il soggetto richiedente **è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**.



D.P.R. n.59/2013

Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006



AUA (DPR 59/2013)

Esclusioni

- impianti soggetti ad AIA;
- progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.lgs. n. 152/06)
- procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/06)
- impianti FER (D.lgs. 387/2003)(fonti energetiche rinnovabili)
- attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE

Devono ritenersi esclusi dall'AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP

impianti e infrastrutture energetiche, attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del Paese)



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUTORITÀ PROCEDENTE: Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):

- ✓ Riceve l'istanza in modo digitale (PEC o portale dedicato) corredata dai documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste;
- ✓ Trasmette, immediatamente, in modalità telematica, l'istanza ai soggetti competenti in materia ambientale;
- ✓ Richiede, all'Istante, anche a seguito di comunicazione dell'autorità competente, gli elementi mancanti fissando il termine per il deposito delle integrazioni;
- ✓ Indica la conferenza di servizi (CdS) ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90;
- ✓ Acquisisce il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità competente;
- ✓ Rilascia il titolo di AUA come provvedimento conclusivo del procedimento.

DURATA -> L'autorizzazione ha una durata di **15 ANNI rinnovabile** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP.

Sia ha la possibilità di modificare le prescrizioni in caso di criticità dopo almeno 5 anni dal rilascio.

E' prevista una **disciplina particolare a fronte del rinnovo per le imprese certificate EMAS o ISO 14001**, in questi casi **l'AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUISCE l'AUTORIZZAZIONE**.

E' prevista una attività di autocontrollo in caso di scarichi che contengono sostanze pericolose, in tal caso devono essere presentate gli esiti di tale attività ogni 4 anni.



Modifiche sostanziali e non sostanziali

Art. 2. Comma 1 – lettera g) Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Art.6. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.





Procedure AUA - VIA/ VA

Nell'ipotesi in cui dopo la comunicazione di avvio del procedimento, in fase istruttoria, emerga la necessità di includere nella domanda di AUA un **nuovo titolo abilitativo** è possibile integrare l'istanza di AUA inizialmente presentata con la precisazione che decorrono nuovamente i termini del procedimento.

Tali nuovi termini, a seconda del titolo integrato, sono quelli previsti dall'art. 4, comma 4 (90 gg) o quelli dell'art. 4, comma 5 (120 gg) del DPR 59/2013.

RINNOVO



La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente; qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un'AUA per nuovo impianto

Procedure semplificate Rifiuti e AUA



Chi ha presentato la comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 per l'esercizio di attività "semplificata" di recupero rifiuti non deve attendere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (Aua).

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione accogliendo le doglianze del titolare di una imprese in Puglia condannato per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) perché nonostante avesse effettuato la comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 per l'esercizio di attività recupero dei rifiuti pericolosi in procedura semplificata, avrebbe dovuto attendere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013. Per la Suprema Corte invece non è così.

L'articolo 3, comma terzo, Dpr 59 del 2013 fa infatti "comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione (come nel caso di specie — n.d.r.), ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del Suap".

L'imputato, una volta ottenuto - con il decorso del termine di 90 giorni - il titolo abilitativo ambientale (comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006) ha legittimamente iniziato a svolgere l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, senza che vi fosse alcuna necessità di attendere il rilascio dell'Aua (poi successivamente rilasciata).



Sentenza Corte Cassazione 3 agosto 2020, n. 23483



QUADRO RIASSUNTIVO AUTORIZZAZIONI

Tipologia	Attività	Durata
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) <i>art.29-ter</i> D.lgs. 152/06	Particolari attività di gestione e particolari tipologie di rifiuti allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06	10 anni dalla data di rilascio (12 anni se SGA certificato con ISO 14000) (avviato dall'autorità competente, entro 180gg)
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)	Tutte le altre tipologie di rifiuti o di attività di gestione non ricomprese nelle attività di cui sopra	10 anni (rinnovo 180gg prima)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (DPR 59/2013)	E' il provvedimento autorizzativo che ricomprende la procedura semplificata (art.216) qualora presenti autorizzazioni esplicite (scarichi, emissioni, ..)	15 anni (rinnovo 6 mesi prima)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



Autorizzazione integrata ambientale è quel provvedimento che **autorizza l'esercizio dell'installazione (non si parla più di "impianto")** a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai **requisiti IPPC** , **sostituendo le autorizzazioni ambientali richieste per la sua gestione**. Prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Direttiva “Emissioni industriali” 2010/75/Ue
nota anche come IED
(Industrial Emissions Directive)

Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 nell'attuare la direttiva 2010/75/Ue riscrive il Titolo III- bis, Parte II del Dlgs 152/2006 rivedendo e modificando la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale.

Decreto direttoriale 15 marzo 2016, prot. n. 86 è stata **aggiornata la modulistica Aia**, con specifico riferimento alle domande di riesame ex articolo 29- octies, Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 46/2014.

Decreto direttoriale 10 ottobre 2019, n. 311 con cui si approva la nuova modulistica per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia)



Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



I concetti chiave :

- un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell'inquinamento da un comparto all'altro;
- il superamento dell'approccio *command and control* con il coinvolgimento del gestore dell'impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell'azienda che copra tutta la validità dell'Autorizzazione;
- la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.

Quest'autorizzazione promuove la progressiva adozione delle **migliori tecniche disponibili** (fissate in documenti tecnici che la normativa definisce **BAT - Best Available Technique** o **MTD - Migliori tecniche disponibili**) in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali. Il fine è di ottenere un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento con interventi alla fonte nonché garantire una gestione accorta delle risorse naturali spingendo i processi verso livelli di efficienza sempre più elevati.



Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)



AIA in Emilia Romagna



La LR 13/2015 individua Arpae quale **Autorità Competente per il rilascio, il riesame con valenza di rinnovo e vigilanza e ispezione relativamente a tutte le installazioni soggette a tale disciplina**, ad eccezione di quelli di competenza statale per i quali l'Autorità Competente è il Ministero. L'Agenda Regionale svolge le funzioni per conto della Regione Emilia-Romagna in materia di AIA, attraverso i Servizi Autorizzazione e Concessione.

- Approvate disposizioni per il differimento di termini contenuti nelle autorizzazioni ambientali.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 16 marzo 2020, visti i provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state approvate disposizioni per la gestione del differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA.

- Modalità di autenticazione per l'accesso al portale IPPC-AIA: credenziali SPID

A partire dal 21 Ottobre 2019 l'accesso al portale IPPC-AIA è possibile anche con credenziali SPID.

- Approvato il Piano di ispezione regionale per gli impianti con autorizzazione integrata ambientale

Con la D.G.R. n. 2124 del 10 dicembre 2018 sono stati approvati il Piano regionale di ispezione e gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) in Emilia-Romagna.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



ALLEGATO VIII Parte II

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.



Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



ALLEGATO VIII Parte II

5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.



Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



ALLEGATO VIII Parte II

5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti..



Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)



Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazione rilasciata necessariamente in forma espressa la quale sostituisce i seguenti titoli elencati nell'allegato IX alla parte seconda del Dlgs 152/2006:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta);
2. autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza);
3. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
6. autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).



Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Per gli impianti di trattamento ricadenti nel campo di applicazione dell'Aia, assume connotati peculiari. Per tali installazioni, infatti, l'Aia, sostituendo l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 Dlgs 152/2006 e producendone i relativi effetti, eccezionalmente **“costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica”** dell'impianto (cfr. articolo 6, comma 14, Dlgs 152/2006).

Inoltre, sotto il profilo procedurale, l'articolo 208, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce che, “se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3”.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



Durata dell'AIA e riesame -> Con il D.lgs. 46/14, la durata dell'AIA è stata modificata, come specificato dall'art. 29 octies del D.lgs. 152/06.

Il “**rinnovo periodico**” è stato sostituito dal “**riesame**” dell'AIA, che è disposto dall'Autorità Competente:

• **entro 4 anni** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

• **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio** dell'AIA o dall'ultimo riesame. Il riesame è inoltre disposto anche nei seguenti casi:

- ✓ Se l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione o se le prescrizioni non garantiscono il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli strumenti di pianificazione ambientale;
- ✓ Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, consentendo notevole riduzione di emissioni;
- ✓ Se la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- ✓ Qualora le modifiche normative comunitarie, nazionali o regionali lo richiedano;
- ✓ Se le condizioni di autorizzazione devono essere aggiornate per garantire che le emissioni corrispondano ai livelli di emissione associati alle BAT.



Migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques)

I documenti di riferimento sulle Bat (Bref) elaborati a livello europeo, oltre a riportare le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili ed ogni tecnica emergente, racchiudono anche le conclusioni sulle Bat, ossia uno specifico sotto-documento contenente:

- una sintetica descrizione delle migliori tecniche disponibili;
- le informazioni per valutarne l'applicabilità;
- i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
- il monitoraggio associato;
- i livelli di consumo associati;
- se necessario, le pertinenti misure di bonifica del sito.

Le conclusioni sulle Bat relative ad un'attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 2010/75/UE sono formalmente adottate mediante Decisione della Commissione europea e successivamente pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione medesima.

Le conclusioni sulle Bat adottate nel regime della Direttiva "Emissioni Industriali" costituiscono delle vere e proprie fonti normative.



Valore delle Bat

I valori limite di emissione contenuti in autorizzazione fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche di ciascun impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente (articolo 29-sexies, comma 4);

- l'autorità competente fissa valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni **non superino** i livelli di emissione associati alle Bat (articolo 29-sexies, comma 4-bis);
- l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, **a condizione** che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata (articolo 29-sexies, comma 9-bis) ;
- l'autorità competente **può stabilire condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile** non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle Bat; in tal caso essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla parte seconda;



Migliori tecniche disponibili (BAT trattamento Rifiuti)

Con Decisione della Commissione europea 2018/1147/Ue sono state stabilite le conclusioni sulle Bat per il trattamento dei rifiuti.

Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat, relative all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente garantisce che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano ri- esaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della stessa direttiva;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Entro il **16 agosto 2022** gli impianti di trattamento interessati non solo dovranno affrontare un riesame dell'Aia relativo all'intera installazione, ma dovranno altresì risultare adeguati alle nuove Bat.

La scadenza del 16 agosto 2022 non rappresenta il termine per la conclusione del procedimento di riesame, bensì il **termine entro il quale dovranno essere realizzati gli investimenti necessari per adeguare gli impianti alle attuali migliori tecniche disponibili.**

Il comma 7 dell'articolo 29-octies stabilisce che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame, conseguente alla pubblicazione delle conclusioni sulle Bat, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.



Autorizzazione Integrata Ambientale

Abilita le attività di recupero e smaltimento rientranti nell'allegato VII alla parte II del TUA

Partecipazione del pubblico e pubblicazione del progetto

Conferenza di servizi (SI)

Procedimento dura 150 gg

Si conclude con provvedimento espresso

È soggetta ad autocontrolli periodici da parte del gestore e dell'autorità competente

Può essere soggetta a riesame

La validità del provvedimento è di 10 anni (estendibile a 12 o 16 in caso di certificazioni)

Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti -> Art. 208 D.lgs. 152/2006

Abilita ad attività di recupero e smaltimento

Conferenza di Servizi (SI)

Procedimento dura 150 gg

Costituisce variante allo strumento urbanistico

Si conclude con provvedimento espresso

La validità del provvedimento è di 10 anni



Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Il nuovo articolo 26 del Dlgs 152/2006 come sostituito dal Dlgs 104/2017 stabilisce che il provvedimento di Via è sempre integrato nelle autorizzazioni e in tutti i titoli abilitativi per i progetti sottoposti a Via compresa l'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 7-bis del Dlgs 152/2006 Comma 7
"Il procedimento di Via di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis".
Lo stesso articolo 7-bis spinge Regioni e Province autonome ad assicurare che le procedure autorizzative siano svolte in conformità all'articolo 27-bis.

I Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) è disciplinato agli articoli da 15 a 21 della l.r. 4/2018 che recepisce l'art. 27-bis del d.lgs. 152/06, come modificato dalla legge 20/2020



Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)

Legge 108 /2021 riforma del Pua

La disposizione introduce qualche modifica alla disciplina del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) normato dall'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006.

In particolare si prevede che

- 1) se il progetto comporta la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica;
- 2) Si allarga l'ambito entro il quale il pubblico può presentare osservazioni durante la fase di consultazione: non solo sulla Via, sulla valutazione di incidenza e sull'Aia ma su qualunque altro titolo autorizzativo che sia ricompreso del Paur.
- 3) Modificate le tempistiche e le modalità del rilascio. Le tempistiche Dopo la fase di consultazione del pubblico, entro i successivi 30 giorni l'Autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli Enti e Amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a 30 giorni.
- 4) Su richiesta motivata del proponente l'Autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.
- 5) Se entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'Autorità competente è obbligata a procedere all'archiviazione.
- 6) L'Autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso (a cura sua e non più del proponente), avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto alla consultazione iniziale (quindi 15 giorni)

Aspetti tecnico gestionali

Piani emergenza interni - Legge 132/2018, art. 26-bis



I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Piani emergenza interni - Legge 132/2018, art. 26-bis



Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna.

Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

Tale piano è predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. Il piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti



Linee guida per la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA ESTERNA E PER LA RELATIVA INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti

Luglio 2021

Con nota 13 febbraio 2019, n. 2730, il MinAmbiente (Mite) ha diramato, "nelle more dell'emanazione del Dpcm previsto dal comma 9 dell'articolo 26-bis" del DI 113/2018, le prime indicazioni operative sui contenuti minimi dei piani di emergenza interni (Pei) e sulle informazioni da fornire ai Prefetti per i piani di emergenza esterna (Pee). Il provvedimento in questione, di approvazione delle linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna (Pee) e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, è stato approvato tramite Dpcm 27 agosto 2021 ed è entrato in vigore il 7 ottobre 2021

Le linee guida sono applicabili agli impianti che **effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.**

Sono esclusi dall'applicazione delle linee guida, gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"

Le Linee guida sono, strutturate in tre parti:

- una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
- una metodologia per la pianificazione a livello provinciale,
- schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.

All. C.2 MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018 (da sottoscrivere da parte del gestore)



Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/1/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” - Prescrizioni generali da richiamare nei provvedimenti Autorizzativi e Modalità di gestione stoccaggi/impianti

Obiettivo : fornire riferimenti alle attività di gestione dei rifiuti ed alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. La corretta gestione della fase operativa come strategia per ridurre sia la probabilità che l’incendio si verifichi, sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l’innesco.

I concetti vengono ripresi dalle linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti (D.M. 29 gennaio 2007 all.I).

“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”



Le linee guida indicano **criteri operativi e gestionali** riferiti in particolare a:

1. Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
2. Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;
3. Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell'ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
4. Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.



“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono:

area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;

- **area di ricezione dei rifiuti**, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
- **area destinata allo stoccaggio dei rifiuti** per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
- **area per il deposito dei rifiuti fermentescibili** adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
- adeguata separazione delle **aree adibite allo stoccaggio** delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici.

Verifica di assoggettabilità a VIA

Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è la procedura da attivare allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti di opere o impianti possono avere impatti negativi e significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Art. 19 Dlgs 152/2006

1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.

Art. 5 Dlgs 152/2006

g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto



Categorie di progetti sottoposti a verifica

- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato A1 e B1 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato A1;
- i progetti elencati nell'allegato B1, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

Presentazione dell'istanza e procedimento

Il Proponente l'opera o l'intervento presenta l'istanza di verifica trasmettendo tutta la documentazione in formato elettronico e l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, se dovuti.

ALLEGATO B1 CATEGORIE DI OPERE DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA



- impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; u) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



Criteria Paragrafo 4 – DECRETO 30 marzo 2015

Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4.1. Cumulo con altri progetti.

4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

4.3. Localizzazione dei progetti.

Qualora sussista almeno una delle condizioni individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 delle linee guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotte del 50%.

La sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



NUOVA disciplina del procedimento c.d. di screening, contenuta all'articolo 19 applicabile alle istanze che saranno presentate a partire dal **trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione** prevede infatti, uno snellimento dei tempi di esame dei progetti sottoposti a verifica nonché una disciplina specifica in materia di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'Amministrazione.

“Entro **cinque giorni** dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. [...]

Entro **trenta giorni** dalla comunicazione di cui al comma 3 (la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet a tutti gli Enti coinvolti) e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni. [...]

L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. [...].



Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120



Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

Quanto all'esercizio del potere sostitutivo, il comma 11 conferma, in linea con la precedente disciplina, che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori

“In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni”.



Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120

Aspetti sanzionatori



Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli **208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216** è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi ;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi

....

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.



Articolo 216, D.Lgs. 152/2006

La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il **divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività**, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.



Articolo 29 quattordecies

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:
 - b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:
 - a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;



Sentenza Terza Sezione della Corte di Cassazione n. 6364 dell'11 febbraio 2019

La Corte di Cassazione asserisce che **“le prescrizioni”** *contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all'art. 256, comma 4, del D.Lvo n. 152/06 sono tali non già, esclusivamente, per la denominazione espressa in tal senso loro attribuita dal provvedimento autorizzativo **ma, ancor prima, ed indipendentemente da ogni possibile intitolazione, per il contenuto essenzialmente precettivo che le contraddistingue, in necessaria connessione con le finalità ed i limiti dell'autorizzazione rilasciata”**.*

Adozione di un criterio non formale ma sostanziale per la definizione e l'individuazione delle prescrizioni autorizzative, la cui violazione integra l'illecito contravvenzionale.



Sentenza n. 5817 del 6 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ribadisce il principio generale a norma del quale *“nell’ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, il reato di cui all’art. 256, comma 4 D.Lvo 152/06 è configurabile nei soli casi in cui tale carenza sia attinente alle modalità di esercizio dell’attività, mentre, **nella diversa ipotesi in cui essa si risolve nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, si configura una illecita gestione certamente sussiste quando oggetto dell’attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni”***.

Applicazione del criterio distintivo che consente di stabilire, nel caso di attività di recupero in forma semplificata ai sensi dell’art. 216 D.Lvo n. 152/06, se una condotta irregolare integri la fattispecie di gestione non autorizzata di cui all’art. 256 comma 1 o la meno grave fattispecie



Nella **sentenza n. 6717 del 12 febbraio 2019, la Terza Sezione della Cassazione** penale affronta ancora il tema della delimitazione dei reciproci confini applicativi delle fattispecie di reato di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 256, ritenendo che *“l'attività di gestione di quantitativi di rifiuti superiori a quelli autorizzati, anche secondo la procedura semplificata di cui all'art. 216 D.Lvo 152/06, configura il reato di cui all'art. 256 comma 1 e non il meno grave reato di cui all'art. 256 comma 4”*.

Il **quantitativo di rifiuti costituisce un elemento essenziale del provvedimento autorizzativo**, poiché gli impianti, le fidejussioni e le altre soluzioni specifiche di carattere tecnico sono calibrati a tale quantità, sicché la gestione di quantità maggiori rispetto a quelle assentite vanifica l'attività istruttoria e deliberativa esperita dall'autorità amministrativa a tutela dell'ambiente e, di conseguenza, anche l'effetto giuridico del titolo autorizzativo, dovendo quindi considerarsi l'attività di trattamento di rifiuti svolta in mancanza di una valida autorizzazione



Art. 452-quaterdecies c.p. (già art. 260 Dlgs 152/06)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire **un ingiusto profitto**, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente **ingenti quantitativi di rifiuti** è punito con la reclusione da uno a sei anni. [...]



Art. 452-bis c.p.

Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [...]



452-quater c.p.

Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque **abusivamente** cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. [...]




Cass. Pen. Sez. III, 06.05.2015, n. 18669

«Tale attività deve essere "abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa) (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 44449 del 15/10/2013 Cc. dep. 04/11/2013 Rv. 258326; Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350)».

Trasporto dei Rifiuti: iscrizione Albo Gestori Ambientali



 articolo 212 del D.Lgs 152/06 c5

Decreto 3 giugno 2014, n. 120 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali” .

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008 (pile e accumulatori), n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (RAEE), limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.



L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

 articolo 212 del D.Lgs 152/06 c 6

(omissis) 9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.



Soggetti obbligati

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

procedure di iscrizione semplificata

- imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi (art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018)
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Albo Nazionale Gestori Ambientali – iscrizione



REQUISITI iscrizione

- soggettivi comuni a tutte le Categorie di iscrizione
- dell'impresa e dell'ente
- idoneità finanziaria
- idoneità tecnica (mezzi, attrezzature, dipendenti)
- Attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto

I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:
nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;
in un'adeguata dotazione di personale;
nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

Il Comitato Nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica.

L'idoneità tecnica deve essere adeguata alle attività soggette all'iscrizione.

Albo Nazionale Gestori Ambientali – categorie



L'iscrizione all'Albo è articolata in categorie in relazione alla specifica tipologia di attività

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani	
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017)	
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)	
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)	
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.	
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.	
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.	
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)	
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	
Categoria 9: bonifica di siti	



Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto	Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
	Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Sottocategoria 4bis: attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi cui all'articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.	
Sottocategoria 2ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018.	

Nell'ambito di ogni categoria sono previste delle specifiche classi dimensionali:

- Categoria 1:** suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita.
- Categorie da 4 a 8:** suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti
- Categorie 9 e 10:** suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili

Albo Nazionale Gestori Ambientali – trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività – 2 bis



 articolo 212 del D.Lgs 152/06 c.8

Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 9 giugno 2005, causa C-270/03, che condannò il nostro Paese per esser venuto meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 12 della direttiva 91/156, in quanto: *“l'art. 12 della direttiva 91/156, assoggetta a un obbligo d'iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell'ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse”*.

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità che non eccedano 30 Kg o 30 Litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.

I soggetti si iscrivono all'Albo in base alla presentazione di una comunicazione. La comunicazione stessa non è soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e non c'è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico e non sono sottoposti alle garanzie finanziarie.

Albo Nazionale Gestori Ambientali – trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività – 2 bis



 articolo 212 del D.Lgs 152/06 c.8

le operazioni di trasporto *“costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”*: trattasi di imprese che, pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

Il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente, ma solo un’attività complementare ed accessoria dell’attività principale dell’impresa;

Le cose trasportate devono appartenere all’impresa o dalla stessa essere prodotte e vendute, prese in locazione o devono essere elaborate, trasformate, riparate, migliorate, tenute in deposito con contratto o mandato ad acquistare e vendere (art.6 del D.P.R.n. 783/1977)

Albo Nazionale Gestori Ambientali – trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività – 2 bis



Esempio
Attività edili

Attività inerenti l'edilizia

I codici rifiuto (codici EER) attinenti l'attività sono:

- Tutti i EER del capitolo 15 (rifiuti di imballaggio);
- Tutti i EER del capitolo 08.01 (rifiuti derivanti dall'uso e rimozioni di pitture e vernici), 08.02 (rifiuti derivanti dall'uso di altri rivestimenti, inclusi materiali ceramici), 08.04 (rifiuti derivanti dall'uso di sigillanti e adesivi);
- Tutti i EER del capitolo 17 (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione), con esclusione dei codici 170601* e 170605* (attribuibili solo se l'impresa risulta iscritta in categoria 10);
- Solo il codice EER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili per taglio e sfalcio per preparazione del cantiere).
- Solo il codice EER 20.03.07 rifiuti ingombranti (solo se provenienti dalla attività del cantiere edile di costruzione e demolizione).
- Sono esclusi tutti i fanghi pericolosi

Albo Nazionale Gestori Ambientali – trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività – 2 bis



Esempio

Idraulici - Attività di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (compresa manutenzione e riparazione)

I codici rifiuto (codici EER) attinenti l'attività sono: Tutti i EER del capitolo 15 (rifiuti di imballaggio);
 Solo i codici 10.01.01 (ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia), 10.01.02 (ceneri leggere di carbone), 10.01.03 (ceneri leggere di torba e di legno non trattato), 10.01.04* (ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia);
 Solo i codici EER 16.02.11* (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) 16.02.13* (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi), 16.02.14 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso senza componenti pericolose), 16.02.15* (componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso) e 16.02. 16 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15);



Auto-CONTROLLI AMBIENTALI

- ⇒ Verifica scadenza Autorizzazione ed alle disposizioni normative
- ⇒ Verifica dell'adempimento alle **prescrizioni** dell'Autorizzazione
- ⇒ Verifica della piena corrispondenza **dell'assetto impiantistico** rispetto a quanto autorizzato,
- ⇒ Verifica della funzionalità delle apparecchiature e dei presidi ambientali,
- ⇒ Verifica documentale e controllo amministrativo (corretta compilazione dei registri, dei formulari, verifiche di conformità all'omologa, registri di manutenzione, FIR, certificati analitici)
- ⇒ Per impianti di trattamento termico dei rifiuti, campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera generate dalla combustione dei rifiuti;
- ⇒ campionamento delle altre matrici ambientali, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione (emissioni in atmosfera, acque sotterranee, scarichi idrici, emissioni diffuse, qualità del biogas)

EcoCerved

EcoCamere

MUD Telematico

Registro AEE

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

MUD Semplificato

Banca Dati F-gas

EcoDesk Registro Pile

MUD Comuni

Albo gestori ambientali